

AVVISO

MISURE RESTRITTIVE IN CONSIDERAZIONE DI AZIONI DELLA RUSSIA CHE DESTABILIZZANO LA SITUAZIONE UCRAINA- NONO PACCHETTO

Roma, 30 dicembre 2022 – Con Regolamento del Consiglio (UE) n. 2022/2474 del 16 dicembre 2022, pubblicato in G.U. dell'Unione Europea L 322 del 16 dicembre 2022 che modifica il Reg. UE n.833/2014, sono state istituite, a decorrere **dal 17 dicembre 2022**, nuove misure restrittive all'esportazione e all'importazione nei confronti della Russia, nonché alcuni obblighi di comunicazione a carico degli operatori economici.

ESPORTAZIONE

Il c.d. “nono pacchetto” di sanzioni, nel modificare gli allegati VII e XXIII, ha, tra l'altro, ampliato l'elenco dei prodotti, già soggetti a restrizione all'esportazione, nel dettaglio quelli atti a contribuire in particolare al rafforzamento:

- delle capacità industriali russe, includendo principalmente prodotti quali generatori, droni giocattolo, computer portatili, dischi rigidi, componenti informatici, apparecchiature per la visione notturna e la radionavigazione, apparecchi da ripresa e lenti (art.3 duodecies Reg.(UE) 833/2014);
- militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza, aggiungendo, tra gli altri, i motori per droni, ulteriori attrezzature chimiche e biologiche, agenti antisommossa e componenti elettronici (art.2 bis, paragrafo 1 e art. 2 ter paragrafo 1).

Il Regolamento (UE) 2022/2474 ha, inoltre, introdotto e modificato alcune deroghe riferite ai seguenti divieti di esportazione verso la Russia.

1. **il divieto di esportare** beni e tecnologie adatti all'uso nell'aviazione o nell'industria spaziale, elencati nell'allegato XI, nonché i carboturbi e gli additivi per carburanti (art.3, quatter comma 1) non si applica qualora si tratti di:
 - a) contratti conclusi prima del 17 dicembre 2022 o contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, la cui esecuzione deve avvenire entro il 16 gennaio 2023 (progr.1, tabella 1);
 - b) beni elencati nell' allegato XI, parte B, in presenza di apposita autorizzazione rilasciata dall'autorità competente (Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale), alle condizioni da essa ritenute opportune, per usi finali non militari, per usi medici o farmaceutici ovvero per scopi umanitari (progr.2, tabella 1).
2. **il divieto di esportare** beni atti a contribuire, in particolare, al rafforzamento delle capacità

industriali russe elencati nell'allegato XXIII parte B (art.3 duodecies, p.1) non si applica qualora si tratti di:

- a) contratti conclusi prima del 17 dicembre 2022, o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, la cui esecuzione è ammessa fino al 16 gennaio 2023 (progr.3, tabella 1);
- b) beni che rientrano nei codici NC 8417 20, 8419 8180 e 8438 1010 in presenza di apposita autorizzazione rilasciata dall'autorità competente (Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale), alle condizioni ritenute opportune, per l'uso personale o domestico da parte delle persone fisiche (progr.4, tabella 2).

Per l'attuazione delle deroghe previste dal suddetto regolamento, la Commissione ha creato, nella banca dati TARIC, i codici documento di cui alla tabella seguente:

Progr.	Codice documento	Descrizione	Motivazioni
1	Y860	I divieti di cui all'articolo 3 quater p.1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all'articolo 3 quater p.5ter)	Misure all'esportazione Deroga contrattuale beni e tecnologie adatti all'uso nell'aviazione o nell'industria spaziale
2	X831	Autorizzazione di esportazione a norma dell'articolo 3quater p. 6quater del regolamento (UE) 833/2014 del Consiglio	Misure all'esportazione Autorizzazione per usi non militari, medici, farmaceutici o scopi umanitari
3	Y862	I divieti di cui all'articolo 3 duodecies p.1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all'articolo 3 duodecies p. 3ter)	Misure all'esportazione Deroga contrattuale per beni atti a contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali russe elencati nell'allegato XXIII
4	X835	Autorizzazione di esportazione a norma dell'articolo 3duodecies p. 5bis del regolamento (UE) 833/2014 del Consiglio	Misure all'esportazione Autorizzazione per beni ad uso personale o domestico da parte di persone fisiche (es. forni per prodotti della panetteria)

Tabella 1

IMPORTAZIONE

Sono state ampliate ed introdotte alcune deroghe ai seguenti divieti di importazione dalla Russia.

1. Il divieto di importare nell'Unione, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici (allegato XVII Reg. 833/2014) originari della Russia oppure che sono stati esportati dalla Russia (art. 3 *octies*), non si applica, in considerazione dell'apertura di un apposito contingente non tariffario – numero d'ordine 09.8253 - (progr.1, tabella 2), alle seguenti quantità di beni che rientrano nel codice NC 7224 90 (art.3 *octies* p. 5bis):
 - a) **147 007** tonnellate metriche tra il 17 dicembre 2022 e il 31 dicembre 2023;
 - b) **25 726** tonnellate metriche tra il 1° gennaio 2024 e il 31 marzo 2024.
2. Il divieto relativo ai beni di cui all'allegato XVII e XXI non si applica, per importazioni fino al 30 settembre 2023, in presenza di apposita autorizzazione rilasciata dall'autorità competente (Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale), qualora si tratti di beni strettamente necessari per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché sussistano determinate condizioni (progr.2, tabella 2);
3. Il divieto (art. 3 *decies*) relativo ai beni che rientrano nel codice NC 2905 11 (metanolo «alcole metilico») elencati nell'allegato XXI, parte B, che generano introiti significativi per la Russia, non si applica all'esecuzione, fino al 18 giugno 2023, di contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022, o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti (progr.3, tabella 2).

Per quanto riguarda il punto 1, i volumi dei contingenti di importazione sono gestiti, come noto,

dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità agli articoli da 49 a 54 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Contestualmente alla richiesta di fruizione del contingente, deve essere indicato, nell'apposito campo della dichiarazione doganale, il codice certificato K027 (progr.1, tabella 2),

Per l'attuazione delle deroghe previste dal suddetto regolamento, la Commissione ha creato, nella banca dati TARIC, i codici documento di cui alla tabella seguente:

Progr.	Codice documento	Descrizione	Motivazione
1	K027	Contingente tariffario - numero d'ordine 09.8253 richiesto e non esaurito	Misure all'importazione Per la richiesta di contingente di merce di cui al codice NC 7224 90
2	L143	Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.	Misure all'importazione Beni siderurgici e beni che generano introiti significativi per la

		833/2014 del Consiglio	Russia (allegati XVII e XXI)
3	Y861	I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all'articolo 3 decies, paragrafo 3ter bis)	Misure all'importazione esenzione contrattuale per beni di cui al codice NC 2905 11 (metanolo «alcole metilico»)

Tabella 2

L'Unione Europea ha inoltre introdotto, per le persone fisiche e giuridiche, un obbligo di comunicazione (art.3 quaterdecies paragrafi 11-12 e art.3 quindicies paragrafi 12-13 del Reg. UE 2014/833) a carico degli operatori che effettuano acquisti, importazioni o trasferimento nell'Unione, o in paesi terzi, di condensato di gas naturale della sottovoce NC 2709 0010 prodotto negli impianti di produzione di gas naturale liquefatto (GNL), al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di quest'ultimo. Infatti, in generale, l'importazione di olii greggi di petrolio e minerali bituminosi è vietata (art. 3 quaterdecies - allegato XXV).

La comunicazione deve essere effettuata agli Stati membri (per l'Italia al Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale) e alla Commissione entro due settimane dalle suddette operazioni e riguarda i volumi importati o acquistati, originari della Russia o esportati dalla Russia entro il 18/06/2023.

Sono stati inoltre modificati i seguenti allegati:

1. l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato I del Reg. UE 2022/2474;
2. l'allegato VII è modificato conformemente all'allegato II del Reg. UE 2022/2474;
3. l'allegato IX è modificato conformemente all'allegato III del Reg. UE 2022/2474;
4. l'allegato XI è modificato conformemente all'allegato IV del Reg. UE 2022/2474;
5. l'allegato XV è modificato conformemente all'allegato V del Reg. UE 2022/2474. Il punto 19 si applica nei confronti di una o varie entità di cui all'allegato V del presente regolamento a decorrere dal 1° febbraio 2023 e a condizione che il Consiglio, dopo aver esaminato i rispettivi casi, decida in tal senso mediante atto di esecuzione;
6. l'allegato XVII è modificato conformemente all'allegato VI del Reg. UE 2022/2474;
7. l'allegato XIX è modificato conformemente all'allegato VII del Reg. UE 2022/2474;
8. l'allegato XXIII è modificato conformemente all'allegato VIII del Reg. UE 2022/2474;
9. l'allegato XXV è modificato conformemente all'allegato IX del Reg. UE 2022/2474.

Sono stati inoltre aggiunti i seguenti allegati:

1. l'allegato XXX conformemente all'allegato X del Reg. UE 2022/2474;
2. l'allegato XXXI conformemente all'allegato XI del Reg. UE 2022/2474;
3. l'allegato XXXII conformemente all'allegato XII del Reg. UE 2022/2474.

Per maggiori informazioni si fa rinvio alla consultazione della TARIC e alla lettura del Regolamento (UE) 2022/2474, disponibile al seguente link:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2474>

nonché del regolamento (UE) 833/2014 aggiornato alla data del 4 dicembre 2022 disponibile al seguente link

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0833-20221204&qid=1671631867008&from=IT>